



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MATERA

Decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta

N. _____ R.G.

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Moramarco;
considerato l'incremento dei contagi da covid-19 sul territorio nazionale e regionale;
visto l'art. 221, comma 4, del D.L. 34/2020 convertito con modificazione dalla Legge n. 77/2020;
visto il decreto organizzativo n. 103/2020 con il quale il Presidente del Tribunale di Matera
Coordinatore dei Giudici di Pace ha disposto la trattazione scritta per tutte le udienze civili che lo
consentano;

ritenuto opportuno avvalersi nel presente procedimento delle modalità di trattazione scritta;

DISPONE

che l'**udienza del 11 dicembre 2020** si svolga in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti, mediante l'invio alla PEC dell'Ufficio del Giudice di Pace di Matera di sintetiche note scritte di udienza da denominarsi "*note di trattazione scritta*" contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, formulate anche tramite il rinvio a quelle espresse negli atti depositati

ASSEGNA

alle parti termine sino alle ore 12 del giorno precedente per il deposito, a mezzo pec, delle predette note scritte;

INVITA

i difensori delle parti a non depositare tramite PEC memorie difensive o altra documentazione processuale. Tali atti dovranno essere depositati in forma cartacea presso la cancelleria. Per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa la predetta documentazione potrà essere depositata in forma cartacea presso la cancelleria o inviata a mezzo posta;

AVVERTE

Che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e/o 309 c.p.c.;

che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento sulla quale si provvederà con ordinanza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Matera, 1/12/2020

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Vincenzo Moramarco